



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Sozialversicherungen

Progetti pilota ai sensi dell'articolo 68^{quater} LAI

Piano d'attuazione

Marzo 2017

Indice

| | |
|--|----------|
| 1. Scopo e utilità dei progetti pilota..... | 3 |
| 2. Condizioni quadro | 3 |
| 2.1 Temi e priorità | 3 |
| 2.2 Basi legali | 3 |
| 2.3 Sussidi..... | 3 |
| 2.4 Autorizzazione limitata | 3 |
| 2.5 Valutazione | 4 |
| 2.6 Gruppo di gestione strategica | 4 |
| 2.7 Coordinamento con i progetti pilota in virtù della LDis e della LADI | 4 |
| 2.8 Informazioni/pubblicazioni..... | 4 |
| 3. Domande | 5 |
| 3.1 Inoltro ed esame delle domande..... | 5 |
| 3.2 Criteri di valutazione..... | 5 |
| 4. Osservazioni finali | 5 |

1. Scopo e utilità dei progetti pilota

L'articolo 68^{quater} della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) consente di svolgere progetti pilota:

«Ai fini dell'integrazione, l'Ufficio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge.»

Scopo dei progetti pilota è il miglioramento dell'integrazione.

È possibile sviluppare e sperimentare:

- provvedimenti, strumenti o procedure nuovi o che **derogano alla LAI**;
- provvedimenti, strumenti o procedure che vengono migliorati o ampliati **nel quadro legale esistente**.

I progetti pilota sono volti all'acquisizione di conoscenze e costituiscono la base per:

- completare o modificare le disposizioni legali e le direttive;
- elaborare e diffondere buone pratiche.

2. Condizioni quadro

2.1 Temi e priorità

Informazioni sui temi prioritari sono disponibili sul [sito Internet dell'UFAS](#).

2.2 Basi legali

Si applicano le basi legali seguenti:

- articolo 68^{quater} LAI – Progetti pilota¹;
- articolo 98 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Progetti pilota²;
- ordinanza dell'UFAS del 9 giugno 2008 concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità³;
- legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)⁴.

Per ogni domanda d'attuazione di un progetto pilota bisogna inoltre esaminare se quest'ultimo deroga alle disposizioni di legge. Le deroghe eventualmente constatate vanno definite in un allegato all'ordinanza summenzionata.

2.3 Sussidi

I sussidi accordati si distinguono da due punti di vista:

- in termini assoluti, in base alle dimensioni dei progetti (tetto massimo);
- in termini di quota di finanziamento coperta dall'AI.

Di regola l'AI parte dal presupposto che il progetto sia cofinanziato e assume solo la parte necessaria all'attuazione. In casi eccezionali (se il cofinanziamento non è possibile o se la domanda per un progetto emana dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] stesso), i costi possono essere coperti interamente.

2.4 Autorizzazione limitata

In linea di massima, i progetti pilota sono autorizzati per un massimo di quattro anni. La durata dipende dai contenuti del progetto e può essere prolungata al massimo per altri quattro anni in virtù dell'articolo 68^{quater} LAI. L'obiettivo è che vengano presentate in tempo utile nuove conoscenze da introdurre o applicare al più presto

¹ RS 831.20

² RS 831.201

³ RS 831.201.7

⁴ RS 616.1

in caso di successo e di risultati positivi. Questo significa che, durante lo svolgimento del progetto, bisogna riflettere per tempo su un'eventuale perennizzazione dopo la fase pilota.

2.5 Valutazione

Ogni progetto pilota viene valutato. I criteri e le modalità di valutazione sono definiti dall'UFAS d'intesa con il richiedente e precisati nel contratto prima dell'inizio del progetto. Il richiedente mette a disposizione i dati e le informazioni necessari ai fini della valutazione.

2.6 Gruppo di gestione strategica

Per ogni progetto pilota va costituito un gruppo di gestione strategica, solitamente composto come segue:

- il richiedente quale organizzazione responsabile o direzione del progetto;
- il rappresentante dell'UFAS (assistenza specialistica e gestione strategica);
- l'ufficio AI competente (se coinvolto) o un rappresentante della Conferenza degli uffici AI (CUAI);
- eventualmente altri esperti/associazioni secondo il bisogno;
- eventualmente un responsabile della valutazione.

2.7 Coordinamento con i progetti pilota in virtù della LDis e della LADI

La legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis⁵) e la legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI⁶) prevedono la possibilità di condurre progetti pilota con contenuti e destinatari in parte simili a quelli secondo la LAI:

- i progetti pilota secondo la LDis (art. 18 LDis⁷) devono:
 - a. *integrare i disabili nei processi di lavoro;*
 - b. *permettere alle persone minacciate da una disabilità di conservare il posto di lavoro;*
 - c. *promuovere nelle imprese lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esigenze dei disabili;*
 - d. *permettere di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disabili;*
- i progetti pilota secondo la LADI (art. 75a) servono a:
 - a. *sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;*
 - b. *mantenere posti di lavoro esistenti; o*
 - c. *reintegrare disoccupati.*

L'UFAS coordina l'esame delle domande per progetti e/o l'attuazione dei progetti pilota con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). I richiedenti danno il loro consenso allo scambio delle informazioni necessarie.

2.8 Informazioni/pubblicazioni

- L'organizzazione responsabile del progetto pilota inoltra regolarmente un rapporto all'UFAS sull'andamento del progetto (sviluppo del progetto, numero di partecipanti, costi ecc.);
- I risultati dei progetti pilota sono messi a disposizione di terzi interessati e pubblicati in forma adeguata (sito Internet UFAS, articoli specializzati ecc.).

⁵ RS 151.3

⁶ RS 837.0

⁷ RS 151.31

3. Domande

3.1 Inoltro ed esame delle domande

Le domande possono essere inoltrate all'UFAS in qualsiasi momento mediante il modulo ufficiale. La domanda viene esaminata dall'UFAS, previa consultazione di altri attori. Può essere discussa con il richiedente e rinviata per ulteriore elaborazione. Dopo l'approvazione della domanda gli accordi conclusi vengono fissati in un contratto.

3.2 Criteri per l'esame delle domande

Le domande sono valutate sulla base dei criteri indicati qui di seguito. L'elenco non è esaustivo e non sussiste il diritto al rilascio di un'autorizzazione o alla concessione di un determinato importo.

- completezza e chiarezza della **documentazione**;
- conformità del progetto alle **priorità** l'AI;
- **benefici** attesi dal progetto (innovazione della soluzione, acquisizione di conoscenze, attuabilità);
- **costi** (costi del progetto, risorse da parte dell'organizzazione responsabile, dell'UFAS, degli organi esecutivi ecc.);
- **fattore temporale** (le conoscenze possono essere acquisite in tempo utile);
- **carattere pilota** (limitazione nel tempo, nelle dimensioni e/o nell'estensione territoriale);
- **attuabilità**;
- **valutabilità**;
- **profilo del richiedente** (esperienza, competenze, personale).

4. Osservazioni finali

Riesame del presente piano di attuazione

Il presente piano di attuazione rispecchia la situazione attuale. È riesaminato regolarmente ed eventualmente adeguato.

Informazioni e inoltro delle domande

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito AI, Settore Integrazione professionale

Maya Umher, specialista dell'integrazione professionale
Tel. 058 462 91 33; maya.umher@bsv.admin.ch

Chiara Mombelli, specialista dell'integrazione professionale
Tel. 058 462 90 93; chiara.mombelli@bsv.admin.ch

Informazioni complementari

www.ufas.admin.ch > [Assicurazioni sociali](#) > [Assicurazione invalidità AI](#) > [Informazioni di base & legislazione](#) > [Le prestazioni](#) > [Progetti pilota](#)